



COMUNE di MORANO SUL PO
Provincia di Alessandria

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 17.12.2019

**COMUNE di MORANO SUL PO
CLASSE V**

PROVINCIA di ALESSANDRIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 Attribuzioni del personale addetto
- Art. 5 Data di presentazione degli atti
- Art. 6 Piano generale degli impianti – Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 7 Impianti privati per le affissioni dirette
- Art. 8 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 9 Materiale pubblicitario abusivo
- Art. 10 Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 11 Norma di rinvio
- Art. 12 Modalità' di applicazione dell'imposta
- Art. 13 Tariffe
- Art. 14 Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 15 Pubblicità sonora
- Art. 16 Dichiarazione
- Art. 17 Pagamento dell'imposta
- Art. 18 Rimborsi
- Art. 19 Attività di accertamento

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 20 Servizio delle pubbliche affissioni
- Art. 21 Norma di rinvio
- Art. 22 Richiesta al servizio
- Art. 23 Modalità' delle pubbliche affissioni

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 24 Riduzioni
- Art. 25 Esenzioni
- Art. 26 Sanzioni tributarie e amministrative
- Art. 27 Riscossione
- Art. 28 Prescrizioni
- Art. 29 Gestione del servizio
- Art. 30 Norme finali

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3 del Decreto Legislativo precitato.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Morano sul Po sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

Art. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 1.390 abitanti al 31 dicembre 2018, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V.

Art. 4

Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio delle pubbliche affissioni esercita controllo e vigilanza sull'assolvimento degli obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento.

Art. 5

Data di presentazione degli atti

1. La data di presentazione di qualsiasi atto, riguardante la materia di cui al presente Regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo del servizio.
2. Il Comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi per mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

Art. 6

Piano generale degli impianti – Tipologia, quantità degli impianti pubblicitari

1. Per quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, sono disciplinati dalle norme di cui al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni.
2. La superficie complessiva degli impianti pubblicitari, esclusi quelli destinati alle pubbliche affissioni, non potrà essere superiore a mq. 30.000.

Art. 7
Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'amministrazione comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento.

Art. 8
Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Qualora il pagamento pervenga senza indicazione delle autorizzazioni o concessioni, l'ufficio gestore chiederà alla Polizia Municipale gli accertamenti di competenza per i conseguenti provvedimenti.

Art. 9
Materiale pubblicitario abusivo

1. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Art. 10
Pubblicità' effettuata su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità' sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà' comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché' della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.
2. Si intendono esonerate dal pagamento dell'imposta le insegne donate dall'Amministrazione comunale, di cui alla deliberazione di G.C. n.118 del 22/10/2019, alle attività commerciali presenti sul territorio, in quanto la loro installazione è finalizzata puramente al miglioramento dell'immagine e del decoro urbano.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11
Norma di rinvio

1. La Legge (D. Lgs. 15.11.1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 5), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15) e le riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17), le cui disposizioni s'intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare comunale.

2. Presupposto dell'imposta:

- a) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
- b) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese arti o professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigga scopo di lucro.

Art. 12

Modalità' di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 13

Tariffe

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sulla pubblicità sono quelle stabilite per legge, regolamento o deliberazione comunale vigente.
2. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 14

Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella e con le modalità previste dall'art. 12 comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 15

Pubblicità sonora

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. N. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

Art. 16

Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 10 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare l'apposita dichiarazione al Comune (Settore Comunale Tributi) ovvero al Concessionario del servizio, il quale, se richiesto, ne rilascia ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita tramite posta; in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

2 Il modulo di dichiarazione approntato dal Comune, se utilizzato, deve essere compilato in ogni sua parte e la dichiarazione deve contenere tutti i dati richiesti dall'art. 8, comma 1 del D. Leg. 507/93.

3. Non costituisce nuova pubblicità, ai fini del tributo ma non ai fini dell'autorizzazione, il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatti salvi gli obblighi di denuncia della variazione e il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale, se dovuta.

Art. 17

Pagamento dell'imposta

1. L'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

2. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate.-Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Art. 18

Rimborsi

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui e' stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente puo' chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune e' tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 19

Attività di accertamento

1. Nell'avviso di accertamento, oltre i dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali è possibile presentare ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20

Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, in appositi impianti a ciò' destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art. 21

Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari.

Art. 22

Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare in tempo utile al Comune apposita richiesta scritta, con l'indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di avere effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o sia fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi.

Art. 23

Modalità' delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. Presso il servizio affissioni è tenuto, apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

3. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione puo' con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.

5. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.24 Riduzioni

1. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro al fine di ottenere la riduzione del 50% della tariffa dell'imposta o del diritto, di cui agli artt. 16 e 20 del D. Lgs. 507/93, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione da cui risulti il diritto alla riduzione.
2. Per quanto attiene all'imposta sulla pubblicità, la documentazione dovrà essere prodotta insieme alla dichiarazione; per le affissioni, la documentazione dovrà pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data richiesta per l'affissione.
3. La mancata presentazione della documentazione nei termini suddetti comporta la non attribuzione della riduzione stessa.
4. In caso di patrocinio o partecipazione di enti pubblici territoriali, sempre ai fini della riduzione dell'imposta o del diritto, dovrà essere presentata idonea documentazione negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

Art. 25 Esenzioni

1. Idonea documentazione dovrà essere prodotta dai comitati, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro, ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui all'art. 17 lettera h del D. Lgs. 507/93 per le insegne, le targhe e simili, apposte per l'individuazione delle rispettive sedi.
2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 17 lettera g del D. Lgs. 507/93, compete agli enti pubblici territoriali per la pubblicità effettuata nell'ambito della loro circoscrizione.

Art. 26 Sanzioni tributarie e amministrative

1. Le sanzioni tributarie sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 27 Riscossione

1. Il pagamento dell'imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato nelle forme di cui al D.L. 27.08.1994 n. 515, convertito in Legge 28.10.1994, n. 596, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs 507/93, per quanto riguarda la pubblicità e dalla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto, per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Per l'effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento.
3. Il pagamento effettuato per mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.

4. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

5. Ai fini dell'applicazione degli interessi di mora, nel caso di omessa o di infedele dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 28

Prescrizioni

1. I termini di prescrizioni dei diritti del Comune e del contribuente in materia di imposta e diritto sono stabiliti dalla legge.

Art. 29

Gestione del Servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni e' effettuata dal Comune attraverso le forme previste dall'art. 52, comma 5 della Legge 15.12.1997, n. 446.

Art. 30

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano, in materia di imposta di pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Il presente Regolamento esplica gli effetti, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione dell'imposta.

3. Dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il previgente "Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'Imposta della Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.1994.